

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

LUMIA, AGOSTINI, ALTEA, ATILI, BARTOLICH, BIELLI, BOLOGNESI, BORROMETI, CACCAVARI, CAMOIRANO, CANGEMI, CAPPELLA, CARBONI, CARUANO, CENNAMO, CHIAVACCI, CREMA, CRUCIANELLI, DALLA CHIESA, DANIELI, DI FONZO, DI STASI, DOMENICI, DUCA, FIORONI, FOLENA, GAMBALÉ, GASPERONI, GERARDINI, GIACALONE, GIACCO, GIARDIELLO, GIULIETTI, GUARINO, GUERRA, LAMACCHIA, LENTI, LENTO, LUCÀ, MANCA, MANGIACAVALLO, MATTARELLA, MAZZOCHIN, NAPPI, NOVELLI, PECORARO SCANIO, PERUZZA, PETRELLA, PISCITELLO, PITTELLA, POLENTA, POZZA TASCA, RABBITO, RIZZA, SCALIA, SCOZZARI, SICA, TARGETTI, VENDOLA e ZAGATTI. — *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il 5 agosto del 1996 ricorre l'uccisione, avvenuta a Palermo nel luglio 1989, da parte della mafia, dell'agente Antonio Agostino: e della moglie, Ida Castelluccio, in quel momento in attesa di un figlio;

questa uccisione si è inserita nella lunga e sanguinosa scia di omicidi organizzati da Cosa Nostra contro quegli esponenti delle Forze dell'ordine e della magistratura che investigavano e producevano, sul piano giudiziario, atti significativi;

di recente si sta facendo luce su tanti di questi omicidi. Finalmente la magistratura, grazie alla decisiva collaborazione dei pentiti di mafia e all'azione investigativa delle forze dell'ordine, ha dato risposte in termini di verità e giustizia a molti delitti rimasti per tanti anni senza mandanti, organizzatori ed esecutori;

l'uccisione di Agostino e della moglie, invece, viene ancora lasciata nell'oscurità, in quel limbo in cui la famiglia e la comunità tutta non trovano una chiara spie-

gazione sulle responsabilità da attribuire a quanti pensarono, organizzarono ed eseguirono un tale efferato delitto;

il 5 ottobre 1992 è stata avanzata una richiesta di archiviazione, che lascia questi omicidi in una zona d'ombra privi di trasparenza e non li pone sotto quell'azione di investigazione tesa ad ottenere quella giustizia che meritano come cittadini, uccisi come servitori umili dello Stato;

sembrerebbe che sia stato tralasciato nelle indagini di considerare alcuni fatti importanti, come gli undici fogli scritti dallo stesso agente Agostino in cui aveva appuntato chiaramente circostanze, fatti, soggetti che, coinvolti nel circuito mafioso, potevano colpirlo a morte. Su questo specifico riferimento bisogna tener conto che da verbale risulta che la squadra mobile di allora attestava il ritrovamento alle 02,00 dell'8 agosto 1989, mentre i familiari hanno dichiarato che il ritrovamento fu effettuato la sera stessa del 5 agosto 1989, con una strana perquisizione che mirava direttamente al solo ritrovamento di una busta in cui, insieme ad altri documenti (mai ritrovati), c'erano gli undici foglietti prima richiamati;

pare anche che si sia tralasciato il fatto che l'agente Agostino fosse coinvolto in attività di ricerca di noti latitanti di allora, come Riina e Provenzano;

sembrerebbe infine tralasciato il compito di verificare l'indicazione fornita più volte dallo stesso Agostino di far parte dei servizi segreti —:

occorre che le istituzioni assumano ogni iniziativa che consenta:

a) di chiarire il ruolo dell'agente Agostino, la sua azione investigativa e i suoi rapporti con i servizi segreti;

b) di portare alla luce la cosca mafiosa che ha agito e per quali motivi ha deciso di uccidere l'agente Agostino;

c) di capire se ci furono depistaggi e omissioni nelle indagini e nella ricerca della verità —:

quali azioni si vuole produrre per dare giustizia alla famiglia, alla comunità civile, alle forze dell'ordine, ed alle istituzioni democratiche, che aspettano di dare pieno senso e significato alla morte di un giovane e della sua moglie uccisi barbaramente dalla mafia. (3-00192)

BORGHEZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

una circolare emanata dal ministero del lavoro — la n. 111/96 del 25 luglio 1996 — relativa al decreto-legge n. 376 del 16.7.96 « Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei paesi non appartenenti all'Unione europea » — fornisce alcune istruzioni a integrazione e parziale modifica delle disposizioni in materia emanate con precedenti circolari;

in particolare, essa indica le modalità sui requisiti necessari in ordine ad una relevantissima innovazione relativa alla concessione del permesso di soggiorno annuale per l'iscrizione al collocamento;

infatti, tanto nel caso in cui il rapporto di lavoro del richiedente del permesso di soggiorno non risulti perfezionato, e cioè quando alla dichiarazione di disponibilità del datore di lavoro non segua l'effettiva assunzione, ovvero il rapporto di lavoro non risulti confermato, e cioè nel caso delle dichiarazioni riguardanti prestazioni in atto contestate dal presunto datore di lavoro, le questure dovranno rilasciare un permesso della durata di un anno utilizzabile ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento (articolo 10 del capo terzo del decreto-legge 376 del 1996, concernente la disciplina della « Regolarizzazione per offerta di lavoro »);

ne consegue anche il venir meno, a carico dei datori che non perfezionino o che non confermino il rapporto di lavoro con lo straniero, dell'obbligo di versamento contributivo anticipato all'Inps; di più, la

circolare sopprime l'obbligo di versamento anticipato di quattro mesi di contributi previdenziali a carico dei lavoratori che abbiano dichiarato rapporti di lavoro subordinato non inferiore a quattro mesi nel corso dei dodici mesi precedenti, alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, in atto al 19 novembre 1995, con obbligo di restituzione da parte dell'INPS, su domanda degli interessati, delle somme versate da tali soggetti extracomunitari in base alla precedente normativa —:

se il Governo ritenga compatibile con la politica degli Stati dell'Unione europea in tema di immigrazione extracomunitaria e con i relativi accordi stipulati dal nostro Paese l'istituzione di una nuova fattispecie di soggetto suscettibile di rilascio di permesso di soggiorno annuale, quale l'« extracomunitario disoccupato »;

se il Governo abbia ben valutato la portata di un simile provvedimento, che prevedibilmente avrà un'enorme eco presso tutti i paesi extra-CEE in cui la spinta migratoria verso il nostro Paese già forte attualmente, nel senso di incoraggiare uno straordinario flusso di soggetti, anche privi di qualsiasi qualificazione professionale, cui le nuove norme danno la garanzia di poter soggiornare regolarmente in Italia (a spese, è ultroneo precisarlo, nella migliore delle ipotesi dell'assistenza pubblica) in attesa di un fantomatico posto di lavoro. (3-00193)

STAGNO d'ALCONTRES. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

i comuni del comprensorio jonico hanno siglato il 25 luglio 1996 un accordo di programma con la provincia regionale di Messina per la realizzazione della rete di gas metano, bacino di utenza Sicilia 10, manifestando in tal modo la ferma volontà di avviare concretamente il programma di metanizzazione, ed assicurando al contempo il coordinamento di azioni e di tempi per l'attuazione di detto programma;

la costruzione della rete è di fondamentale interesse economico per tutte le comunità della Sicilia nord orientale. Il rilancio della economia meridionale, difatti, passa necessariamente attraverso lo sviluppo di grandi reti. Come ormai da tempo ribadito anche a livello comunitario, inoltre, i piani d'investimento nelle regioni in ritardo di sviluppo sono finalizzati proprio alla realizzazione di reti infrastrutturali e di attrezzature di sostegno;

la rilevanza del bacino di utenza rende meritevole l'inserimento dell'accordo di programma siglato fra i comuni interessati e la Provincia regionale di Messina

nel più generale quadro di programmazione economica nazionale, disegnato dal Cipe —:

se il Governo non intenda creare le condizioni per realizzare la rete di gas metano nel comprensorio jonico con un programma d'intervento, ed in particolare se il Cipe non possa offrire, nell'ambito dei sistemi di contrattazione programmata, la soluzione di una relazione convenzionale tra lo Stato, gli enti locali interessati ed i soggetti privati ai quali verrebbe concessa la costruzione e gestione della rete.

(3-00194)